

## IPOTESI DI ACCORDO

In data 28 gennaio 2010, presso la sede Fisascat-Cisl in Via Livenza, 7 – Roma, si sono incontrati

Per Modi Moda SRL Dott. Piero Brovia in qualità di legale rappresentante, Gabriella Pagani, assistiti dal Dott. Giampaolo Torre

Per le OOSS

FILCAMS Nazionale – Sabina Bigazzi

FILCAMS Perugia – Manuela Pasquino

FISASCAT Nazionale – Daniela Rondinelli

FISASCAT Imola Silvia Pergola



FISASCAT Macerata Marco Squartini

e le RSA dei punti vendita di Firenze, Perugia, Arezzo.

Per esperire l'esame congiunto circa la procedura di mobilità avviata dall'azienda in data 23 gennaio 2010 a cui ha fatto seguito la richiesta di incontro delle OOSS come da normative vigenti.

PREMESSO CHE:

- la Società Modi Moda S.r.l. opera nel settore della distribuzione di abbigliamento;
- la situazione di mercato in cui opera l'Azienda appare segnata da una rilevante e generalizzata riduzione dei volumi d'affari, determinata dalla improvvisa ed imprevista contrazione degli ordini;
- L'azienda, in ragione dell'andamento del mercato di riferimento in grande sofferenza, a causa della crisi dei consumi e della ridefinizione dell'assetto distributivo in corso, ha registrato una rilevante riduzione delle vendite in tutte le unità operative aziendali;





- la situazione sopra descritta e l'andamento negativo degli indicatori economico - finanziari complessivamente considerati, da cui emerge la situazione fortemente involutiva della Società, hanno imposto alla stessa di ricercare misure urgenti e soluzioni, anche di carattere strutturale, al fine di riportare la Società stessa in una condizione di competitività, idonea a consentirle di recuperare la precedente posizione sul mercato di appartenenza e di riportare l'andamento economico finanziario della stessa a normali margini di redditività;
- In funzione di quanto sopra la Società ha attivato una procedura di mobilità con lettera del 23.01.2010 per n. 40 esuberanti;
- nel corso degli incontri tenutisi con le OO.SS. si è convenuto circa il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, allo scopo di rendere meno traumatico l'impatto sotto il profilo occupazionale e consentire alla Società l'individuazione di soluzioni idonee a diminuire complessivamente il numero di unità in esubero, a fronte dell'identificazione di misure alternative atte a diminuire complessivamente il numero di unità operanti nelle unità operative di cui sopra;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le parti, dopo una attenta analisi della situazione sopra prospettata, concordano sulle necessità di porre in essere gli strumenti di seguito specificati.





- 1) L'Azienda si attiverà per dar corso ad una richiesta di CIGS per crisi aziendale per la durata di dodici mesi, per un numero massimo di 40 (quaranta) unità, che coinvolgerà l'intera platea di lavoratori, presso la totalità delle unità operative aziendali; la società opererà la rotazione del personale in CIGS, fatte salve comprovate esigenze tecnico - organizzative e professionali.
- 2) Le parti convengono che tale rotazione verrà effettuata di norma su base mensile / plurimensile; tuttavia a livello territoriale si potranno concordare modalità di rotazione diverse.





- 3) A livello territoriale verrà condotto il confronto circa il meccanismo di rotazione e l'organizzazione del lavoro.
- 4) I lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni avranno diritto alla completa maturazione dei ratei di 13<sup>^</sup>.
- 5) Nel corso del periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria l'azienda, al fine di ridurre gli esuberi strutturali e risolvere la problematica occupazionale, metterà in atto strumenti idonei quali: blocco del turn-over, soluzioni di ricerca di ricollocazioni esterne all'azienda, monitorando ed avvalendosi di eventuali interventi formativi proposti nell'ambito delle iniziative istituzionali delle Province ove sono ubicate le unità operative aziendali.
- 6) L'azienda anticiperà ai lavoratori in CIGS il trattamento di integrazione salariale per conto INPS.
- 7) Al fine di ridurre l'esubero occupazionale, le parti convengono che in luogo dei criteri previsti dall'art.5 della lex 223/91, la società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla collocazione in mobilità dei lavoratori che manifesteranno alla società tale intenzione attraverso l'espressa dichiarazione di non opposizione alla messa in mobilità;
- 8) Ai lavoratori posti in mobilità in base ai criteri sopra definiti, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.410-411 CpC venga riconosciuto un incentivo economico a titolo di integrazione del TFR pari a euro 6.000,-- lordi.
- 9) Il presente verbale viene definito nell'ambito della procedura sindacale, fermo restando che le parti procederanno ad esperire l'esame congiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assumendo i contenuti sopra dedotti.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, il 28.01.2010.

Per FILCAMS – FISASCAT

  
  
Per la RSA  
  


per l'Azienda

Roma, 3 marzo 2010

Le Parti. Convegno che per tutto quanto non espressamente previsto nell'accordo in data odierna stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si fa riferimento all'accordo delle medesime stipulato in data 28.01.2010.

LCS



Donato Rinaldi

